

Dichiarazioni IVA periodo di imposta 2018: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2022, prot. n. 97188/2022, dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con i dati delle fatture elettroniche inviate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Controlli fiscali: pubblicato il nuovo “Manuale” per l'esecuzione delle verifiche della Guardia di Finanza

Publicato il nuovo *“Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”* – [Circolare n. 1/2018, Protocollo 357600 del 27 novembre 2017](#) con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza

concernenti l'esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali.

Il Manuale, corredato della presentazione a firma del Comandante Generale, è **aggiornato al 1° dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.**

[Link al testo della Circolare 1/2018 – Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali \(link al sito web della Guardia di Finanza\)](#)

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: in arrivo le comunicazioni di sollecito per porre rimedio alle omissioni mediante ravvedimento



Approvate, con [provvedimento del 28 novembre 2017, prot. n. 275294](#), le comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275294](#), recante: «Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193.»

Per saperne di più:

[Link alle prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA \(FAQ\)](#)

[Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento](#)

[Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017:](#) con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

[Link alla Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017,](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate](#)

[del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:](#) «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

Incroci volume d'affari e "vecchio" spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omissis, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro la posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Redditi e patrimoni detenuti all'estero e non dichiarati: per i controlli saranno usati

anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L'identikit dei soggetti viene stilato dall'Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO: in arrivo 90mila lettere per segnalare ai

contribuenti possibili anomalie nei redditi 2012. Disponibile un'applicazione per il calcolo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento

L'Agenzia invia 90mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi 2012 e pubblica sul proprio sito un "calcolatore" online gratuito, realizzato proprio per aiutarli a fruire delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso nell'ipotesi in cui abbiano ricevuto una comunicazione di promozione della compliance per l'anno d'imposta 2012. Grazie al nuovo strumento è già possibile calcolare con poche semplici operazioni le sanzioni e gli interessi derivanti dal ravvedimento per Irpef, addizionali e contributo di solidarietà.

L'Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli

accertamenti dell' Agenzia delle Entrate e dell' adesione agli istituti definitivi della pretesa tributaria

Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l'Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l'efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell'ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.

C'è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire

chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2013: c'è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L'Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l'Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

In arrivo gli inviti a regolarizzare i PVC

Pronti gli inviti a regolarizzare per contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni (PVC) di violazioni di norme

tributarie sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In particolare, ai contribuenti saranno recapitate delle comunicazioni contenenti il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente e l'anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione. Le comunicazioni saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai contribuenti, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), l'invio delle comunicazioni avviene per posta ordinaria. La stessa è consultabile, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale".

Nuova strategia dell'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali: indagini finanziarie e presunzioni all'insegna della ragionevolezza e della proporzionalità

La lotta all'evasione cambia "passo". Accantonata la caccia all'errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell'operato dell'Agenzia. Questi i principi cardine della circolare di programma n. 16/E del 28 aprile

2016 sulle strategie di prevenzione e contrasto dell'evasione 2016 dell'Agenzia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell'accertamento e ridurre l'invasività dei controlli. La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Ad esempio, il documento di prassi chiarisce che le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dagli uffici secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni addotte per giustificare eventuali anomalie. Il ricorso alle indagini finanziarie, infine, è descritto come uno strumento da attivare possibilmente a valle di un'attenta analisi del rischio e quando è già in corso un'attività istruttoria.